ESENTE

22530/16

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIETRO CURZIO - Presidente -

Dott. ROSA ARIENZO - Rel. Consigliere -

Dott. GIULIO FERNANDES - Consigliere -

Dott. FABRIZIA GARRI - Consigliere -

Dott. ROSSANA MANCINO - Consigliere -

Oggetto

REVOCAZIONE

Ud. 06/10/2016 - CC

R.G.N. 18527/2015

Cron. 22530

Rep.

CM

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 18527-2015 proposto da:

L[redacted] S[redacted] elettivamente domiciliata in R[redacted], V[redacted] CARLO MIRABELLO 17, presso lo studio dell'avvocato GIOBBE ZARDO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FULVIO ZARDO, L[redacted] B[redacted] giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

D[redacted] E[redacted] D[redacted] D[redacted] P[redacted] E C. [redacted] P[redacted] D[redacted], P[redacted] A[redacted], F[redacted] M[redacted] D[redacted]

- intimati -

avverso la sentenza n. 10609/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA del 14/01/2015, depositata il 22/05/2015;

copia comunicata ai soli fini dell'art 133 cpc

8216
16

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSA ARIENZO;
udito l'Avvocato Fulvio Zardo difensore della ricorrente che si riporta ai motivi scritti.

FATTO E DIRITTO

Questa Corte, con sentenza n. 10609 del 22.5.2015, per quel che rileva nella presente sede, accoglieva il secondo motivo di ricorso con il quale la D.[redacted] E[redacted] d[redacted] D[redacted] P[redacted] e C.[redacted] ed i soci della stessa avevano censurato la decisione della Corte di appello di Roma nella parte in cui quest'ultima, nel confermare le statuizioni conseguenti al licenziamento in favore di I[redacted] S[redacted], aveva omesso di motivare circa l'*aliunde perceptum* e l'*aliunde percepiendum*. In particolare la Corte di Cassazione rilevava che la censura con la quale sostanzialmente si deduceva un'omessa pronuncia al riguardo era fondata, posto che il giudice del gravame doveva tenere conto anche d'ufficio, ai fini della quantificazione del danno provocato dal licenziamento illegittimo, del cd. aliunde perceptum, laddove, come nel caso all' esame, la rioccupazione del lavoratore costituisse allegazione in fatto ritualmente acquisita al processo.

Di tale decisione la I[redacted] chiede la revocazione ex art. 395, comma 1°, n. 4, c.p.c., sul rilievo che l'assunto della Corte secondo il quale la rioccupazione del lavoratore costituiva allegazione in fatto ritualmente acquisita al processo costituiva il frutto di un errore revocatorio, in quanto doveva distinguersi tra il potere di allegazione e quello di rilevazione, competendo il primo esclusivamente alla parte e dovendo esercitarsi entro il limite temporale del tempestivo deposito della memoria difensiva ex art. 416 cpc, mentre solo il potere di rilevazione è esercitabile oltre il detto limite temporale, ove i fatti siano rilevabili ex officio.

Rileva, in particolare, che l'allegazione del preteso aliunde perceptum, come risultante dagli atti processuali e come pacifico tra le parti, è stata fatta per la prima volta in appello, senza alcuna deduzione circa il momento di acquisizione della notizia.

Gli intimati non hanno resistito al ricorso.

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della relazione redatta ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio. La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis, 2° comma, c.p.c..

Il ricorso è inammissibile.

Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità l'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c., idoneo a determinare la revocazione delle sentenze, comprese quelle della Corte di cassazione, deve consistere in un errore di percezione risultante dagli atti o dai documenti della causa direttamente esaminabili dalla Corte, riferito alle ipotesi in cui la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, sempre che il fatto del quale è supposta l'esistenza o l'inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunziare. E quindi, deve: 1) consistere in una errata percezione del fatto, in una svista di carattere materiale, oggettivamente ed immediatamente rilevabile, tale da avere indotto il giudice a supporre la esistenza di un fatto la cui verità era esclusa in modo incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto accertato in modo parimenti indiscutibile; 2) essere decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa; 3) non cadere su di un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata; 4) presentare i caratteri della evidenza e della obiettività, sì da non richiedere, per

essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche; 5) non consistere in un vizio di assunzione del fatto, né in un errore nella scelta del criterio di valutazione del fatto medesimo. Sicchè detto errore non soltanto deve apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, ma non può tradursi, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, ovvero di norme giuridiche e principi giurisprudenziali, vertendosi, in tal caso, nella ipotesi dell'errore di giudizio, inidoneo a determinare la revocabilità delle sentenze della Cassazione (fra le tante Cass. sez. un. 7217/2009, nonché 22171/2010; 23856/2008; 10637/2007; 7469/2007; 3652/2006; 13915/2005; 8295/2005).

Vale a questo punto precisare che la errata percezione del fatto, la svista di carattere materiale, oggettivamente ed immediatamente rilevabile in cui, secondo la ricorrente, la Corte sarebbe incorsa è il non aver rilevato che l'allegazione del preteso aliunde perceptum era stata fatta per la prima volta in grado di appello, senza alcuna deduzione circa il momento di acquisizione della notizia, il che equivale a dire l'avere supposto la esistenza di un fatto inequivocamente escluso con riguardo alla necessità che lo stesso fosse introdotto in giudizio già nella memoria difensiva.

Tuttavia, il percorso argomentativo seguito dalla Corte nella sentenza oggetto della presente impugnazione si limita a rilevare l'omissione di pronuncia in ordine *all'aliunde perceptum* rinviando la relativa indagine ed il relativo esame alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, sicchè sotto tale profilo deve rilevarsi la mancanza di ogni decisività del preteso errore, non potendo assumersi che la decisione della Corte di Cassazione sarebbe stata diversa, in ragione

della considerazione che la valutazione dell' assunta tardività dell'allegazione dell'aliunde compete al giudice del merito, chiamato a pronunciarsi su un motivo di gravame sul quale era mancata ogni pronuncia.

Ed invero è sufficiente al riguardo richiamare il principio, già affermato da questa Corte, - che assume carattere assorbente di ogni altra valutazione – secondo cui "è inammissibile il ricorso per cassazione per revocazione proposto, ai sensi degli articoli 395, n. 4, e 391 bis c.p.c., avverso la sentenza con la quale la decisione di merito sia stata cassata con rinvio, potendo ogni eventuale errore revocatorio essere fatto valere nel giudizio di riassunzione" (cfr. Cass. 12.10.2015 n. 20393).

Nulla va statuito sulle spese, essendo la società ed i suoi soci illimitatamente responsabili rimasti intimati.

La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dare atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Cfr. Cass., Sez. Un., n. 22035/2014).

P.Q.M.

La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Nulla per le spese.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 *quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2016

Il Presidente

Dott. Pietro Curzio